

## STATUTO

### TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

#### Articolo 1

È costituita la società per azioni denominata "Maira S.p.A.".

#### Articolo 2

La società ha sede in San Damiano Macra (CN).

L'organo amministrativo può, con propria deliberazione, istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia.

#### Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con una o più deliberazioni dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 11, secondo comma del presente statuto.

### TITOLO II OGGETTO

#### Articolo 4

La società opera al fine di analizzare, salvaguardare, valorizzare e gestire lo sfruttamento economico delle risorse naturali, e in particolare idriche, della Valle Maira o di altre valli del territorio montano piemontese, nel rispetto delle indicazioni di programmazione economico-territoriale comunitarie, nazionali, regionali e degli enti territoriali competenti sul territorio.

Costituiscono prerogative essenziali della missione sociale:

- assicurare che gli interventi siano improntati a un'effettiva sostenibilità ambientale, dato il valore paesaggistico-ecologico riconosciuto ai territori nell'ambito dei quali la Società è operativa;
- assicurare che gli interventi siano in grado di generare ricadute (esternalità) positive per i territori e le comunità della Valle Maira o di altre valli del territorio montano piemontese, dal punto di vista sociale e socio economico;
- attuare i propri piani di generazione e allocazione delle esternalità in

relazione diretta tra singolo intervento e ambito territoriale vallivo di specifica ubicazione.

Essa ha per oggetto:

- la promozione, progettazione, realizzazione e gestione, diretta e/o indiretta, di opere, infrastrutture, impianti per l'utilizzazione, lo sfruttamento e la riqualificazione delle risorse idriche, forestali, energetiche e naturali;
- l'assunzione di concessioni di derivazione per la produzione e la vendita di acque ad usi plurimi tra i quali, a titolo esemplificativo, idro potabile, irriguo, idro elettrico e ogni altro uso;
- la progettazione e realizzazione di azioni idonee ad assicurare la sostenibilità ambientale dei propri interventi;
- la promozione, realizzazione e gestione di ogni altra attività diretta a sostenere lo sviluppo socio-economico dei territori nell'ambito dei quali la società è operativa e, in particolare, nell'ambito dei propri interventi, la gestione di esternalità positive immateriali e materiali a beneficio delle comunità ivi residenti.

Per raggiungere l'oggetto sociale, la società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria ritenuta utile e/o opportuna, compreso il rilascio di garanzie reali e personali anche a favore di terzi.

Essa potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere partecipazioni dirette o indirette in società o imprese che abbiano per oggetto l'esercizio di attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale.

### TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI E OBBLIGAZIONI

#### Articolo 5

Il capitale della società è di Euro 596.442,00 (cinquecentonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola zero zero) divisi in numero 11.550 (undicimilacinquecentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché mediante conferimenti di beni in natura.

Possono partecipare alla società Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni, Società, Consorzi, persone fisiche, le cui attività siano - istituzionalmente, per ubicazione o oggetto - funzionali o collegate alla valorizzazione e alla riqualificazione delle risorse sociali, economiche, turistiche, culturali, ambientali e naturali (idriche in particolare) della Valle Maira o di altre valli del territorio montano piemontese.

### Articolo 6

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'emissione delle obbligazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione; essa deve risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano gli articoli 2411 e 2412 del codice civile.

### Articolo 7

Le azioni sono trasferibili solo a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, terzo comma del presente statuto.

La verifica del rispetto delle condizioni indicate spetta al Consiglio di Amministrazione.

I trasferimenti di azioni a soggetti non legittimati ai sensi del presente statuto non sono opponibili alla società.

Il socio che intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni o i diritti di opzione sulle stesse deve offrirle in prelazione agli altri soci secondo la procedura seguente.

Il cedente comunica, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quantitativo di azioni che intende cedere, indicando il nominativo del cessionario e le condizioni di cessione. Il Consiglio di Amministrazione provvede, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, a trasmettere a tutti i soci aventi diritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento la comunicazione ricevuta. Nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso gli aventi diritto possono esercitare la prelazione per l'intera partecipazione ceduta, comunicando la propria adesione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale provvede entro 15 (quindici) giorni a informare il socio cedente. Nel caso in cui la prelazione venga esercitata da più soci, le azioni cedute verranno ripartite fra essi in proporzione al numero di azioni possedute.

Qualora nessun socio eserciti la prelazione nei termini sopra indicati, la partecipazione potrà essere ceduta al soggetto indicato come cessionario, purché in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 5, terzo comma del presente statuto.

**TITOLO IV  
ASSEMBLEA**

**Articolo 8**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata a termini di legge dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Presidente o dall'Amministratore Delegato, anche su richiesta di un Consigliere (a condizione che la richiesta contenga l'indicazione delle materie da trattare), nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Piemonte.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo di avviso da comunicare ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario (quale telegramma, telex, fax e posta elettronica) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Qualora si tratti di Assemblea ordinaria, nell'avviso potrà essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Le Assemblee ordinarie in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione e, in ogni caso, non il medesimo giorno.

L'Assemblea straordinaria è invece esclusivamente convocabile in unica sessione.

Anche in mancanza della convocazione, ai sensi dell'articolo 2366, quarto comma del codice civile, l'Assemblea è validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

È possibile tenere le adunanze dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, con più intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario dell'adunanza, dovendo ritenersi svolta l'adunanza in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati

2013/22

della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, di ricevere o di trasmettere documenti.

#### **Articolo 9**

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione di cui è titolare e può farsi rappresentare in Assemblea da un delegato, nel rispetto dell'articolo 2372 del codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Consigliere, se presente, ovvero, se nessun Consigliere è presente, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, salvo nei casi in cui, ad istanza del Presidente o dell'Assemblea o per legge, le funzioni di segretario siano svolte da un notaio.

Il Segretario ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in loco e/o in altro luogo audio/video collegato.

#### **Articolo 10**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364, secondo comma del codice civile, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Articolo 11**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita validamente con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta degli azionisti partecipanti alla votazione. In seconda convocazione essa si costituisce e delibera a sensi di legge.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi in unica sessione, si costituisce e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei tre quarti del capitale sociale.

### Articolo 12

I soci intervenuti, che rappresentano un terzo del capitale sociale, hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea ordinaria a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il rinvio dell'Assemblea ordinaria deve avvenire con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui i lavori assembleari dovranno proseguire; in difetto, la nuova adunanza costituirà altra Assemblea e non prosecuzione della precedente.

### TITOLO V

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ORGANI DELEGATI

### Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) e massimo di 7 (sette) membri, soci o non soci.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui alla normativa *pro tempore* vigente.

La composizione dell'organo deve altresì rispettare il principio dell'equilibrio di genere di cui alla normativa *pro tempore* vigente.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e possono essere rieletti.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene come segue:

- il numero degli amministratori è: 2 (due) più 1 (uno) per ogni socio intestatario di una quota di capitale maggiore o uguale al 5% (cinque per cento), fermo restando il massimo di 7 (sette) membri;
- ciascun socio che disponga di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale può indicare in lista un solo nominativo per ogni 5% (cinque per cento) in valore intero a lui intestato;
- costituita la lista dei nominativi ogni socio esercita il voto attribuendo a uno o più nominativi un punteggio in termini di percentuale - rappresentata dalla propria quota, intera o frazionata (nel caso egli intenda appoggiare più nominativi);
- sono eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da eleggere, i nominativi che ottengono il punteggio più alto.

La revoca e la sostituzione sono decise dall'assemblea dei soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi causa di un

2013/24

amministratore, alla sostituzione si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, con voto unanime degli amministratori rimasti in carica. In mancanza di detto voto unanime, ovvero quando cessino dalla carica per qualsiasi causa due amministratori, viene meno l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, quando sia decaduto, convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e rimane in carica sino all'accettazione da parte dei nuovi amministratori.

In ogni caso la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato nominato.

#### Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Presidente, scegliendolo fra gli amministratori nominati su designazione della parte di capitale pubblica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche al di fuori della sede sociale dal Presidente oppure dall'Amministratore Delegato oppure dal Consigliere più anziano.

La convocazione avviene mediante avviso spedito con raccomandata a ciascun amministratore e a ciascun membro del Collegio Sindacale almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero entro ventiquattro ore nei casi di urgenza, tramite raccomandata, telefax o telegramma o per posta elettronica confermata spedita al domicilio dei rispettivi destinatari.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, se sono presenti tutti i componenti in carica degli organi sociali e nessuno di essi si oppone alla discussione degli argomenti proposti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare nell'apposito libro sotto la responsabilità di chi presiede la riunione ed a cura di un segretario nominato dal Consiglio stesso.

Il Segretario ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in loco e/o in altro luogo audio/video collegato.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del

- verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria.

Esso può delegare ad uno o più amministratori parte delle proprie attribuzioni, con esclusione delle competenze indelegabili per legge.

L'ampiezza dei poteri delegati è determinata all'atto della delega.

A tutti gli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta un compenso determinato dal Consiglio stesso all'atto della delega.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

### Articolo 16

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente e, disgiuntamente, all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Il Presidente può conferire la rappresentanza a terzi, anche estranei alla società, con procura speciale per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

## TITOLO VI

### COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### Articolo 17

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un Sindaco effettivo, con funzione di Presidente, ed uno supplente

2013126

sono nominati su indicazione del socio in possesso della maggiore quota nell'ambito della parte di capitale pubblica.

La composizione dell'organo di controllo deve altresì rispettare il principio dell'equilibrio di genere di cui alla normativa pro tempore vigente; se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità prevista dalla legge e/o che non possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ovvero quando un componente del Collegio lo ritenga necessario.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il verbale che viene trascritto nell'apposito libro è firmato da tutti gli intervenuti.

I Sindaci hanno tutti i compiti e i doveri stabiliti dalle leggi in vigore.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Consiglio Sindacale determina il compenso loro spettante.

### **Articolo 18**

La revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al Revisore per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Ai fini del controllo, il Revisore può chiedere informazioni, documenti e notizie agli amministratori, nonché procedere ad atti di ispezione.

L'incarico può venir meno per le cause stabilite dalla legge, nei tempi e modi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

## **TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

### **Articolo 19**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è presentato all'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il termine di cui sopra è elevato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma del codice civile, come richiamato dall'articolo 2478-bis, primo comma del codice civile.

### **Articolo 20**

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotti il 5% (cinque per cento) per la formazione della riserva legale e gli altri accantonamenti di legge, saranno destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

## **TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 21**

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

### **Articolo 22**

Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, che dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della Società, tra la Società medesima, i Soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, i Sindaci e/o liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la Società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è competente esclusivamente il Foro ove ha sede la Società.

### **Articolo 23**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, *pro tempore* vigenti.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 6 Maggio 2019

F.ti: Aldo PELLEGRINO

Andrea GANELLI